

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 16/06/1997 n. 5373
legge 109/94 Articoli 28 - Codici 28.2

In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 deve essere inteso nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore solamente la possibilità di tutelare i propri diritti eventualmente lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo e non qualunque diritto derivante dal contratto, quale quello relativo - come nella specie - al risarcimento del danno causato dall'ingiustificato ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale da parte del committente. Nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo di cui agli artt. 91 e 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende (come appunto risultanti al momento conclusivo del collaudo), ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo, senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento.